



Bruxelles, 26.10.2022
COM(2022) 540 final

ANNEXES 1 to 6

ALLEGATI

della

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque

{SEC(2022) 540 final} - {SWD(2022) 540 final} - {SWD(2022) 543 final}

ALLEGATO I

L'allegato V della direttiva 2000/60/CE è così modificato:

(1) i punti da 1.1.1. a 1.1.4. sono sostituiti dai seguenti:

"1.1.1. Fiumi

Elementi biologici

Composizione e abbondanza della flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Regime idrologico

massa e dinamica del flusso idrico

connessione con i corpi idrici sotterranei

Continuità fluviale

Condizioni morfologiche

variazione della profondità e della larghezza del fiume

struttura e substrato dell'alveo

struttura della zona ripariale

Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Stato di acidificazione

Condizioni dei nutrienti

1.1.2. Laghi

Elementi biologici

Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton

Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Regime idrologico

massa e dinamica del flusso idrico

tempo di residenza

connessione con il corpo idrico sotterraneo

Condizioni morfologiche

variazione della profondità del lago

massa, struttura e substrato del letto

struttura della zona ripariale

Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici

Trasparenza

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Stato di acidificazione

Condizioni dei nutrienti

1.1.3. Acque di transizione

Elementi biologici

Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton

Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Composizione e abbondanza della fauna ittica

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Condizioni morfologiche

variazione della profondità

massa, struttura e substrato del letto

struttura della zona intercotidale

Regime di marea

flusso di acqua dolce

esposizione alle onde

Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici

Trasparenza

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Condizioni dei nutrienti

1.1.4. Acque costiere

Elementi biologici

Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton

Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica

Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici

Condizioni morfologiche

variazione della profondità

struttura e substrato del letto costiero

struttura della zona intercotidale

Regime di marea

direzione delle correnti dominanti

esposizione alle onde

Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici

Trasparenza

Condizioni termiche

Condizioni di ossigenazione

Salinità

Condizioni dei nutrienti";

(2) al punto 1.2.1, la tabella "Elementi di qualità fisico-chimica" è sostituita dalla seguente:

"Elementi generali di qualità fisico-chimica

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	Valori degli elementi fisico-chimici generali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Livelli di salinità, pH, bilancio dell'ossigeno, capacità e temperatura di neutralizzazione degli acidi che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.	Temperatura, bilancio dell'ossigeno, pH, capacità di neutralizzare gli acidi e salinità che non raggiungono livelli esterni alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema tipico specifico e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni di nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.";

		sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.	
--	--	--	--

(3) al punto 1.2.2, la tabella "Elementi di qualità fisico-chimica" è sostituita dalla seguente:

"Elementi generali di qualità fisico-chimica"

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	Valori degli elementi fisico-chimici generali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Livelli di salinità, pH, bilancio dell'ossigeno, capacità di neutralizzare gli acidi, trasparenza e temperatura che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.	Temperatura, bilancio dell'ossigeno, pH, capacità di neutralizzare gli acidi, trasparenza e salinità che non raggiungono livelli esterni alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni di nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.";

(4) al punto 1.2.3, la tabella "Elementi di qualità fisico-chimica" è sostituita dalla seguente:

"Elementi generali di qualità fisico-chimica"

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	Elementi fisico-chimici generali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.	Temperatura, condizioni di ossigenazione e trasparenza che non raggiungono livelli esterni alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.";

	Temperatura, bilancio dell'ossigeno e trasparenza che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.	sopraindicati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni di nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.	
--	---	--	--

- (5) al punto 1.2.4, la tabella "Elementi di qualità fisico-chimica" è sostituita dalla seguente:

"Elementi generali di qualità fisico-chimica"

Elemento	Stato elevato	Stato buono	Stato sufficiente
Condizioni generali	Elementi fisico-chimici generali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Temperatura, bilancio dell'ossigeno e trasparenza che non presentano segni di alterazioni di origine antropica e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.	Temperatura, condizioni di ossigenazione e trasparenza che non raggiungono livelli esterni alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni di nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.	Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.";

- (6) al punto 1.2.5 la tabella è così modificata:
- (a) la quinta riga, corrispondente alla voce "Inquinanti sintetici specifici", è soppressa;
 - (b) la sesta riga, corrispondente alla voce "Inquinanti non sintetici specifici", è soppressa;
 - (c) la settima riga, corrispondente alla nota (1) della tabella, è soppressa;
- (7) il punto 1.2.6 è soppresso;

(8) al punto 1.3 sono aggiunti il quarto e il quinto comma seguenti:

"Se la rete di monitoraggio usa metodi di osservazione della Terra, il telerilevamento o altre tecniche innovative anziché punti di campionamento locali, la mappa della rete di monitoraggio include informazioni sugli elementi qualitativi e sui corpi idrici o gruppi di corpi idrici che sono stati monitorati utilizzando tali metodi. Si indicano le norme CEN, ISO o altre norme internazionali o nazionali che sono state applicate affinché i dati temporali e spaziali ottenuti siano affidabili quanto quelli ottenuti con i metodi di monitoraggio convenzionali nei punti di campionamento locali.

Gli Stati membri possono applicare metodi di campionamento passivo per monitorare gli inquinanti chimici, se del caso, in particolare a fini di screening, purché tali metodi non sottostimino le concentrazioni degli inquinanti per i quali si applicano standard di qualità ambientale e identifichino quindi in modo affidabile il "mancato raggiungimento di un buono stato", e purché sia effettuata l'analisi chimica dei campioni di acqua, di biota o di sedimenti, secondo gli standard di qualità ambientale applicati, ovunque si riscontri che il buono stato non è raggiunto. Gli Stati membri possono anche applicare, alle stesse condizioni, metodi di campionamento basati sugli effetti.";

(9) al punto 1.3.1, l'ultima sezione "Selezione degli elementi di qualità" è sostituita dalla seguente:

"Selezione degli elementi di qualità"

Per ciascun sito di monitoraggio, il monitoraggio di sorveglianza è effettuato per un anno durante il periodo contemplato dal piano di gestione del bacino idrografico. Il monitoraggio di sorveglianza comprende:

- a) i parametri indicativi di tutti gli elementi di qualità biologica;
- b) i parametri indicativi di tutti gli elementi di qualità idromorfologica;
- c) i parametri indicativi di tutti gli elementi generali di qualità fisico-chimica;
- d) gli inquinanti che figurano nell'elenco delle sostanze prioritarie scaricati o depositati in altro modo nel bacino idrografico o nel sottobacino;
- e) gli altri inquinanti scaricati o depositati in altro modo in quantitativi significativi nel bacino idrografico o nel sottobacino.

Se tuttavia dall'esercizio precedente di monitoraggio di sorveglianza è emerso che il corpo ha raggiunto un buono stato e dall'esame dell'impatto delle attività antropiche di cui all'allegato II non risulta alcuna variazione degli impatti sul corpo, il monitoraggio di sorveglianza è effettuato una volta durante il periodo contemplato da tre piani di gestione consecutivi del bacino idrografico.";

(10) il punto 1.3.2 è così modificato:

a) alla terza sezione, "Selezione dei siti di monitoraggio", la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Il monitoraggio operativo è effettuato per tutti i corpi idrici che, sulla base della valutazione dell'impatto svolta conformemente all'allegato II o del monitoraggio di sorveglianza, sono classificati a rischio di non soddisfare gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 e per i corpi idrici nei quali sono scaricate o depositate in altro modo le sostanze che figurano nell'elenco delle

sostanze prioritarie o nei quali sono scaricati o depositati in altro modo inquinanti specifici dei bacini idrografici in quantità significative.";

b) alla quarta sezione, "Selezione degli elementi di qualità", il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"– di tutte le sostanze prioritarie scaricate o depositate in altro modo nei corpi idrici e di tutti gli inquinanti specifici dei bacini idrografici scaricati o depositati in altro modo nei corpi idrici in quantità significative,";

(11) al punto 1.3.4, tabella, sesta riga della rubrica "Fisico-chimica", le parole "Altri inquinanti" sono sostituite da "Inquinanti specifici dei bacini idrografici";

(12) il punto 1.4.1 è così modificato:

(a) al punto vii), la seconda frase è soppressa;

(b) il punto viii) è soppresso;

(c) il punto ix) è sostituito dal seguente:

"ix) I risultati dell'operazione di intercalibrazione e i valori fissati per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri conformemente ai punti da i) a viii) sono pubblicati entro sei mesi dall'adozione dell'atto delegato a norma dell'articolo 20.";

(13) al punto 1.4.2, il punto iii) è soppresso;

(14) al punto 1.4.3, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Il corpo idrico è classificato "in buono stato chimico" se è conforme a tutti gli standard di qualità ambientale di cui all'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE e agli standard di qualità ambientale stabiliti in applicazione degli articoli 8 e 8 quinquies della medesima direttiva.";

(15) al punto 2.2.1. è aggiunto il comma seguente:

"Se la rete di monitoraggio usa metodi di osservazione della Terra, il telerilevamento o altre tecniche innovative anziché punti di campionamento locali, si indicano le norme CEN, ISO o altre norme internazionali o nazionali che sono state applicate affinché i dati temporali e spaziali ottenuti siano affidabili quanto quelli ottenuti con i metodi di monitoraggio convenzionali nei punti di campionamento locali.";

(16) il punto 2.3.2 è sostituito dal seguente:

"2.3.2. Definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee

Elementi	Stato buono
Generali	La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti: — non presentano effetti di intrusione salina o di altro tipo, come specificato di seguito, — non superano gli standard di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I della direttiva 2006/118/CE, i valori soglia per gli inquinanti delle acque sotterranee e gli indicatori di inquinamento stabiliti in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva e i valori soglia fissati per l'intera Unione in

	applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, della medesima direttiva, — non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 per le acque superficiali connesse, né da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi, né da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.
Conduttività	Le variazioni della conduttività non indicano intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo.";

(17) al punto 2.4.1. è aggiunto il comma seguente:

"Se la rete di monitoraggio usa metodi di osservazione della Terra, il telerilevamento o altre tecniche innovative anziché punti di campionamento locali, si indicano le norme CEN, ISO o altre norme internazionali o nazionali che sono state applicate affinché i dati temporali e spaziali ottenuti siano affidabili quanto quelli ottenuti con i metodi di monitoraggio convenzionali nei punti di campionamento locali.";

(18) il punto 2.4.5 è sostituito dal seguente:

"2.4.5. Interpretazione e presentazione dello stato chimico delle acque sotterranee

Per stabilire lo stato chimico delle acque sotterranee, i risultati ottenuti nei singoli punti di monitoraggio all'interno del corpo idrico sotterraneo sono aggregati per il corpo nel suo complesso. Per i seguenti parametri è calcolata la media dei risultati del monitoraggio ottenuti in ciascun punto del corpo o del gruppo di corpi idrici sotterranei:

- a) parametri chimici per i quali sono stati stabiliti standard di qualità nell'allegato I della direttiva 2006/118/CE;
- b) parametri chimici per i quali sono stati stabiliti valori soglia nazionali in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/118/CE;
- c) parametri chimici per i quali sono stati stabiliti valori soglia unionali in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/118/CE;

La media di cui al primo comma è usata per dimostrare la conformità al buono stato chimico delle acque sotterranee definito con riferimento agli standard di qualità e ai valori soglia di cui al primo comma.

Fatto salvo il punto 2.5, gli Stati membri forniscono una mappa dello stato chimico delle acque sotterranee, conforme allo schema cromatico seguente:

buono: verde

scarso: rosso.

Gli Stati membri indicano inoltre con un punto nero sulla mappa i corpi idrici sotterranei caratterizzati da una tendenza significativa e duratura all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante dovuta all'impatto dell'attività umana. L'inversione di tendenza è indicata da un punto blu sulla mappa.

Tali mappe sono incluse nel piano di gestione del bacino idrografico."

ALLEGATO II

L'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE è così modificato:

1) il punto 10 è sostituito dal seguente:

"10. Materia in sospensione, comprese le micro/nanoplastiche";

2) è aggiunto il punto 13:

"13. Microrganismi, geni o materiale genetico che rispecchiano la presenza di microrganismi resistenti agli agenti antimicrobici, in particolare microrganismi patogeni per l'uomo o il bestiame".

ALLEGATO III

"ALLEGATO I

NORME DI QUALITÀ PER LE ACQUE SOTTERRANEE

Nota 1: Le norme di qualità per gli inquinanti di cui alle voci da 3 a 7 si applicano a decorrere dal... [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque entro il 22 dicembre 2033.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
[Voce] N.	Nome della sostanza	Categoria di sostanze	Numero CAS (¹)	Numero UE (²)	Norma di qualità (³) [µg/l salvo indicazione contraria]
1	Nitrati	Nutrienti	non applicabile	non applicabile	50 mg/l
2	Sostanze attive nei pesticidi, compresi i metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione e di reazione(⁴)	Pesticidi	non applicabile	non applicabile	0,1 (singolo)
					0,5 (totale) (⁵)
3	Sostanze per- e polifluoroalchilich e (PFAS) - somma delle 24 sostanze (⁶)	Sostanze industriali	Cfr. nota 6	Cfr. nota 6	0,0044 (⁷)
4	Carbamazepina	Farmaci	298-46-4	non applicabile	0,25
5	Sulfametoxazolo	Farmaci	723-46-6	non applicabile	0,01
6	Sostanze attive farmaceutiche — Totale (⁸)	Farmaci	non applicabile	non applicabile	0,25
7	Metaboliti non rilevanti dei pesticidi	Pesticidi	non applicabile	non applicabile	0,1 (⁹), 1 (¹⁰), 2,5 o 5 (¹¹) (singolo)
					0,5 (⁹), 5 (¹⁰) o 12,5 (¹¹) (totale) (¹²)

- (1) CAS: Chemical Abstracts Service.
- (2) Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).
- (3) Questo parametro rappresenta la norma di qualità espressa come valore medio annuo. Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutte le sostanze e isomeri.
- (4) Con "pesticidi" si intendono i prodotti fitosanitari e i biocidi di cui, rispettivamente, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.
- (5) Con "totale" si intende la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione e di reazione.
- (6) Questa voce raggruppa i seguenti composti, elencati con il numero CAS, il numero UE e il fattore di potenza relativa (RPF, Relative Potency Factor): acido perfluorooctanoico (PFOA) (CAS 335-67-1, UE 206-397-9) (RPF 1), acido perfluorottano solfonico (PFOS) (CAS 1763-23-1, UE 217-179-8) (RPF 2), acido perfluoroesano solfonico (PFHxS) (CAS 355-46-4, UE 206-587-1) (RPF 0,6), acido perfluorononanoico (PFNA) (CAS 375-95-1, UE 206-801-3) (RPF 10), acido perfluorobutano solfonico (PFBS) (CAS 375-73-5, UE 206-793-1) (RPF 0,001), acido perfluoroesanoico (PFHxA) (CAS 307-24-4, UE 206-196-6) (RPF 0,01), acido perfluorobutanoico (PFBA) (CAS 375-22-4, UE 206-786-3) (RPF 0,05), acido perfluoropentanoico (PFPeA) (CAS 2706-90-3, UE 220-300-7) (RPF 0,03), acido perfluoropentano solfonico (PFPeS) (CAS 2706-91-4, UE 220-301-2) (RPF 0,3005), acido perfluorodecanoico (PFDA) (CAS 335-76-2, UE 206-400-3) (RPF 7), acido perfluorododecanoico (PFDoDA o PFDoA) (CAS 307-55-1, UE 206-203-2) (RPF 3), acido perfluoroundecanoico (PFUnDA o PFUnA) (CAS 2058-94-8, UE 218-165-4) (RPF 4), acido perfluoroeptanoico (PFHpA) (CAS 375-85-9, UE 206-798-9) (RPF 0,505), acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) (CAS 72629-94-8, UE 276-745-2) (RPF 1,65), acido perfluoroeptano solfonico (PFHpS) (CAS 375-92-8, UE 206-800-8) (RPF 1,3), acido perfluorodecano solfonico (PFDS) (CAS 335-77-3, UE 206-401-9) (RPF 2), acido perfluorotetradecanoico (PFTeDA) (CAS 376-06-7, UE 206-803-4) (RPF 0,3), acido perfluoroesadecanoico (PFHxDA) (CAS 67905-19-5, UE 267-638-1) (RPF 0,02), acido perfluorooctadecanoico (PFODA) (CAS 16517-11-6, UE 240-582-5) (RPF 0,02), perfluoro di ammonio (2-metil-3-ossaesanoato) (HFPO-DA o Gen X) (CAS 62037-80-3) (RPF 0,06), acido propanoico/ammonio 2,2,3-trifluoro-3-[1,1,2,2,3,3,3-esafuoro-3-(trifluorometossi)propossi]propanoato (ADONA) (CAS 958445-44-8) (RPF 0,03), 2-(perfluoroetil)etanolo (6:2 FTOH) (CAS 647-42-7, UE 211-477-1) (RPF 0,02), 2-(perfluorooetil)etanolo (8:2 FTOH) (CAS 678-39-7, UE 211-648-0) (RPF 0,04) e acido 2,2-difluoro-2-[[2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-il]ossi]acetico (C6O4) (CAS 1190931-41-9) (RPF 0,06).
- (7) La norma di qualità si riferisce alla somma delle 24 PFAS elencate nella nota 6 espresse come PFOA equivalenti sulla base della loro potenza rispetto a quella del PFOA, ossia i valori RPF di cui alla nota 6.
- (8) Con "totale" si intende la somma di tutti i singoli farmaci individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione.
- (9) Applicabile ai metaboliti non rilevanti per i quali non sono disponibili dati sperimentali affidabili sugli effetti cronici o acuti da essi prodotti sul gruppo tassonomico che si prevede con attendibilità sia il più sensibile.
- (10) Applicabile ai metaboliti non rilevanti per i quali non sono disponibili dati sperimentali affidabili a sufficienza sugli effetti cronici o acuti da essi prodotti sul gruppo tassonomico che si prevede con attendibilità sia il più sensibile.
- (11) Applicabile ai metaboliti non rilevanti per i quali sono disponibili dati sperimentali affidabili, o dati altrettanto affidabili ottenuti con metodi alternativi scientificamente convalidati, sugli effetti cronici o acuti da essi prodotti su almeno una specie di alghe, invertebrati e pesci, che consentono di confermare in modo attendibile il gruppo tassonomico più sensibile, e per i quali è possibile calcolare una norma di qualità mediante un approccio deterministico basato su dati sperimentali affidabili sulla tossicità cronica per tale gruppo tassonomico; gli Stati membri possono applicare a tal fine gli ultimi orientamenti stabiliti nell'ambito della strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE (documento di orientamento n. 27, aggiornato). Per i metaboliti non rilevanti singoli si applica la norma di qualità di 2,5 a meno che il calcolo con l'approccio deterministico non risulti in un valore più alto, nel qual caso si applica una norma di qualità pari a 5.
- (12) Con "totale" si intende la somma di tutti i singoli metaboliti non rilevanti in ogni categoria di dati, individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio.

ALLEGATO IV

L'allegato II della direttiva 2006/118/CE è così modificato:

(1) nella parte A, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

"Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti comunichino all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) i valori soglia per gli inquinanti e gli indicatori di inquinamento. L'ECHA pubblica senza indugio tali informazioni.";

(2) nella parte B, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. sostanze sintetiche antropogeniche

Primidone

Tricloroetilene

Tetracloroetilene";

(3) nella parte C, il titolo è sostituito dal seguente:

"Informazioni che gli Stati membri devono fornire in relazione agli inquinanti e ai relativi indicatori per i quali hanno stabilito valori soglia";

(4) è aggiunta la parte D seguente:

"Parte D

Registro dei valori soglia armonizzati per gli inquinanti delle acque sotterranee che destano preoccupazione a livello nazionale, regionale o locale

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
[Voce] N.	Nome della sostanza	Categoria di sostanze	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾	Valore soglia [µg/l salvo indicazione contraria]
1	Tricloroetilene e tetracloroetilene (somma delle due sostanze)	Sostanze industriali	79-01-6 e 127-18-4	201-167-4 e 204-825-9	10 (totale) ⁽³⁾

⁽¹⁾ CAS: Chemical Abstracts Service.

⁽²⁾ Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

⁽³⁾ Con "totale" si intende la somma delle concentrazioni di tricloroetilene e tetracloroetilene.

ALLEGATO V

L'allegato I della direttiva 2008/105/CE è così modificato:

(1) il titolo è sostituito dal seguente:

"STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE (SQA) PER LE SOSTANZE PRIORITARIE NELLE ACQUE SUPERFICIALI";

(2) La parte A è sostituita dalla seguente:

"PARTE A: STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE

Nota 1: I valori degli SQA che figurano tra parentesi quadre devono essere confermati alla luce del parere chiesto al comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
[Voce] N.	Nome della sostanza	Categoria di sostanze	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾	SQA-AA ⁽³⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-AA ⁽³⁾ Altre acque di superficie [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Altre acque di superficie [µg/l]	SQA Biota ⁽⁶⁾ [µg/kg peso umido] o SQA Sedimenti [µg/kg peso secco] se così indicato	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria	Identificata come sostanza persistente, bioaccumu- labile e tossica ubiquitaria (PBT ubiquitaria)	Identifi- cata come sostanza che tende ad accumu- larsi nei sedimenti e/o nel biota

(1)	La sostanza alacloro è stata spostata nell'allegato II, parte C											
(2)	Antracene	Sostanze industriali	120-12-7	204-371-1	0,1	0,1	0,1	0,1		X		X
(3)	Atrazina	Diserbanti	1912-24-9	217-617-8	0,6	0,6	2,0	2,0				
(4)	Benzene	Sostanze industriali	71-43-2	200-753-7	10	8	50	50				
(5)	Difenileteri bromurati	Sostanze industriali	non applicabile	non applicabile			0,14 ⁽⁷⁾	0,014 ⁽⁷⁾	[0,00028] ⁽⁷⁾	X ⁽⁸⁾	X	X
(6)	Cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza dell'acqua) ⁽⁹⁾	Metalli	7440-43-9	231-152-8	≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5)	0,2	≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)	≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)		X		X
(6 bis)	La sostanza tetracloruro di carbonio è stata spostata nell'allegato II, parte C											
(7)	Cloro alcani C ₁₀₋₁₃ ⁽¹⁰⁾	Sostanze industriali	85535-84-8	287-476-5	0,4	0,4	1,4	1,4		X		X
(8)	La sostanza clorfenvinfos è stata spostata nell'allegato II, parte C											
(9)	Clorpirifos (clorpirifos etile)	Pesticidi organofosfati	2921-88-2	220-864-4	4,6 × 10 ⁻⁴	4,6 × 10 ⁻⁵	0,0026	5,2 × 10 ⁻⁴		X	X	X

(9 bis)	Antiparassitari del ciclodiene: Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin	Pesticidi organoclorurati	309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6	206-215-8 200-484-5 200-775-7 207-366-2	$\Sigma = 0,01$	$\Sigma = 0,005$	non applicabile	non applicabile		X		
(9 ter)	DDT totale ⁽¹¹⁾	Pesticidi organoclorurati	non applicabile	non applicabile	0,025	0,025	non applicabile	non applicabile		X		
	para-para-DDT		50-29-3	200-024-3	0,01	0,01	non applicabile	non applicabile		X		
(10)	1,2-Dicloroetano	Sostanze industriali	107-06-2	203-458-1	10	10	non applicabile	non applicabile		X		
(11)	Diclorometano	Sostanze industriali	75-09-2	200-838-9	20	20	non applicabile	non applicabile				
(12)	Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)	Sostanze industriali	117-81-7	204-211-0	1,3	1,3	non applicabile	non applicabile		X		X
(13)	Diuron	Diserbanti	330-54-1	206-354-4	0,049	0,0049	0,27	0,054				
(14)	Endosulfan	Pesticidi organoclorurati	115-29-7	204-079-4	0,005	0,0005	0,01	0,004		X		
(15)	Fluorantene	Sostanze industriali	206-44-0	205-912-4	$7,62 \times 10^{-4}$	$7,62 \times 10^{-4}$	0,12	0,012	6,1	X	X	X
(16)	Esaclorobenzene	Pesticidi organoclorurati	118-74-1	204-273-9			0,5	0,05	20	X		X
(17)	Esaclorobutadiene	Sostanze industriali (solventi)	87-68-3	201-765-5	9×10^{-4}		0,6	0,6	21	X		X
(18)	Esaclorocicloesano	Insetticidi	608-73-1	210-168-9	0,02	0,002	0,04	0,02		X		X

(19)	Isoproturon	Diserbanti	34123-59-6	251-835-4	0,3	0,3	1,0	1,0				
(20)	Piombo e composti	Metalli	7439-92-1	231-100-4	1,2 ⁽¹²⁾	1,3	14	14		X		X
(21)	Mercurio e composti	Metalli	7439-97-6	231-106-7			0,07	0,07	[10] ⁽¹³⁾	X	X	X
(22)	Naftalene	Sostanze industriali	91-20-3	202-049-5	2	2	130	130				
(23)	Nichel e composti	Metalli	7440-02-0	231-111-4	2 ⁽¹²⁾	3,1	8,2	8,2				
(24)	Nonilfenoli ⁽¹⁴⁾ (4-nonilfenolo)	Sostanze industriali	84852-15-3	284-325-5	0,037	0,0018	2,1	0,17		X		
(25)	Ottilfenoli ⁽¹⁵⁾ [[4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenolo]]	Sostanze industriali	140-66-9	205-426-2	0,1	0,01	non applicabile	non applicabile		X		
(26)	Pentaclorobenzene	Sostanze industriali	608-93-5	210-172-0	0,007	0,0007	non applicabile	non applicabile		X		X
(27)	Pentaclorofenolo	Pesticidi organoclorurati	87-86-5	201-778-6	0,4	0,4	1	1		X		
(28)	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ⁽¹⁶⁾	Prodotti di combustione	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	Somma dei benzo(a)pirene equivalenti [0,6] ⁽¹⁷⁾	X	X	X
	Benzo(a)pirene		50-32-8	200-028-5			0,27	0,027	[0,6]			
	Benzo(b)fluorantene		205-99-2	205-911-9			0,017	0,017	Cfr. nota 17			
	Benzo(k)fluorantene		207-08-9	205-916-6			0,017	0,017	Cfr. nota 17			
	Benzo(g,h,i)perilene		191-24-2	205-883-8			$8,2 \times 10^{-3}$	$8,2 \times 10^{-4}$	Cfr. nota 17			
	Indeno(1,2,3-cd)pirene		193-39-5	205-893-2			non applicabile	non applicabile	Cfr. nota 17			

	Crisene		218-01-9	205-923-4			0,07	0,007	Cfr. nota 17			
	Benzo(a)antracene		56-55-3	200-280-6			0,1	0,01	Cfr. nota 17			
	Dibenzo(a,h)antracene		53-70-3	200-181-8			0,014	0,0014	Cfr. nota 17			
(29)	La sostanza simazina è stata spostata nell'allegato II, parte C											
(29 bis)	Tetracloroetilene	Sostanze industriali	127-18-4	204-825-9	10	10	non applicabile	non applicabile				
(29 ter)	Tricloroetilene	Sostanze industriali	79-01-6	201-167-4	10	10	non applicabile	non applicabile		X		
(30)	Tributilstagno (composti) ⁽¹⁸⁾ (tributilstagno-catione)	Biocidi	36643-28-4	non applicabile	0,0002	0,0002	0,0015	0,0015	[1,3] ⁽¹⁹⁾	X	X	X
(31)	Triclorobenzeni	Sostanze industriali (solventi)	12002-48-1	234-413-4	0,4	0,4	non applicabile	non applicabile				
(32)	Triclorometano	Sostanze industriali	67-66-3	200-663-8	2,5	2,5	non applicabile	non applicabile				
(33)	Trifluralin	Diserbanti	1582-09-8	216-428-8	0,03	0,03	non applicabile	non applicabile		X		
(34)	Dicofol	Pesticidi organoclorurati	115-32-2	204-082-0	[4,45 × 10 ⁻³]	[0,185 × 10 ⁻³]	non applicabile ⁽²⁰⁾	non applicabile ⁽²⁰⁾	[5,45]	X		X
(35)	Acido perfluorottano solfonico e derivati (PFOS)	Sostanze industriali	1763-23-1	217-179-8	Rientrano nel gruppo di sostanze n. 65 (sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) - somma delle 24 sostanze)							
(36)	Chinossifen	Prodotti fitosanitari	124495-18-7	non applicabile	0,15	0,015	2,7	0,54		X		X

(37)	Diossine e composti diossina-simili ⁽²¹⁾	Sottoprodotti industriali	non applicabile	non applicabile			non applicabile	non applicabile	Somma di PCDD + PCDF + PCB-DL equivalenti [3,5 x 10 ⁻⁵] ⁽²²⁾	X	X	X
(38)	Aclonifen	Diserbanti	74070-46-5	277-704-1	0,12	0,012	0,12	0,012				
(39)	Bifenox	Diserbanti	42576-02-3	255-894-7	0,012	0,0012	0,04	0,004				
(40)	Cibutrina	Biocidi	28159-98-0	248-872-3	0,0025	0,0025	0,016	0,016				
(41)	Cipermetrina ⁽²³⁾	Pesticidi piretroidi	52315-07-8	257-842-9	3 × 10 ⁻⁵	3 × 10 ⁻⁶	6 × 10 ⁻⁴	6 × 10 ⁻⁵				X
(42)	Diclorvos	Pesticidi organofosfati	62-73-7	200-547-7	6 × 10 ⁻⁴	6 × 10 ⁻⁵	7 × 10 ⁻⁴	7 × 10 ⁻⁵				
(43)	Esabromociclododecano (HBCDD) ⁽²⁴⁾	Sostanze industriali	Cfr. nota 24	Cfr. nota 24	[4,6 × 10 ⁻⁴]	[2 × 10 ⁻⁵]	0,5	0,05	[3,5]	X	X	X
(44)	Eptacloro ed eptacloro epossido	Pesticidi organoclorurati	76-44-8 / 1024-57-3	200-962-3 / 213-831-0	[1,7 × 10 ⁻⁷]	[1,7 × 10 ⁻⁷]	3 × 10 ⁻⁴	3 × 10 ⁻⁵	[0,013]	X	X	X
(45)	Terbutrina	Diserbanti	886-50-0	212-950-5	0,065	0,0065	0,34	0,034				
(46)	17 alfa-etinilestradiolo (EE2)	Farmaci (ormoni estrogeni)	57-63-6	200-342-2	1,7 × 10 ⁻⁵	1,6 × 10 ⁻⁶	valore non determinato	valore non determinato				

(47)	17 beta-estradiolo (E2)	Farmaci (ormoni estrogeni)	50-28-2	200-023-8	0,00018	9×10^{-6}	valore non determinato	valore non determinato				
(48)	Acetamiprid	Pesticidi neonicotinoidi	135410-20-7 / 160430-64-8	603-921-1	0,037	0,0037	0,16	0,016				
(49)	Azitromicina	Farmaci (antibiotici macrolidici)	83905-01-5	617-500-5	0,019	0,0019	0,18	0,018				X
(50)	Bifentrin	Pesticidi piretroidi	82657-04-3	617-373-6	$9,5 \times 10^{-5}$	$9,5 \times 10^{-6}$	0,011	0,001				X
(51)	Bisfenolo A (BPA)	Sostanze industriali	80-05-7	201-245-8	$3,4 \times 10^{-5}$	$3,4 \times 10^{-5}$	130	51	0,005	X		
(52)	Carbamazepina	Farmaci	298-46-4	206-062-7	2,5	0,25	$1,6 \times 10^3$	160				
(53)	Claritromicina	Farmaci (antibiotici macrolidici)	81103-11-9	658-034-2	0,13	0,013	0,13	0,013				X
(54)	Clothianidin	Pesticidi neonicotinoidi	210880-92-5	433-460-1	0,01	0,001	0,34	0,034				
(55)	Deltametrina	Pesticidi piretroidi	52918-63-5	258-256-6	$1,7 \times 10^{-6}$	$1,7 \times 10^{-7}$	$1,7 \times 10^{-5}$	$3,4 \times 10^{-6}$				X
(56)	Diclofenac	Farmaci	15307-86-5 / 15307-79-6	239-348-5 / 239-346-4	0,04	0,004	250	25				X
(57)	Eritromicina	Farmaci (antibiotici macrolidici)	114-07-8	204-040-1	0,5	0,05	1	0,1				X

(58)	Esfenvalerate	Pesticidi piretroidi	66230-04-4	613-911-9	$1,7 \times 10^{-5}$	$1,7 \times 10^{-6}$	0,0085	0,00085				X
(59)	Estrone (E1)	Farmaci (ormoni estrogeni)	53-16-7	200-164-5	$3,6 \times 10^{-4}$	$1,8 \times 10^{-5}$	valore non determinato	valore non determinato				
(60)	Glifosato	Diserbanti	1071-83-6	213-997-4	0,1 ⁽²⁵⁾ 86,7 ⁽²⁶⁾	8,67	398,6	39,86				
(61)	Ibuprofene	Farmaci	15687-27-1	239-784-6	0,22	0,022						X
(62)	Imidacloprid	Pesticidi neonicotinoidi	138261-41-3 / 105827-78-9	428-040-8	0,0068	$6,8 \times 10^{-4}$	0,057	0,0057				
(63)	Nicosulfuron	Diserbanti	111991-09-4	601-148-4	0,0087	$8,7 \times 10^{-4}$	0,23	0,023				
(64)	Permetrina	Pesticidi piretroidi	52645-53-1	258-067-9	$2,7 \times 10^{-4}$	$2,7 \times 10^{-5}$	0,0025	$2,5 \times 10^{-4}$				X
(65)	Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) - somma delle 24 sostanze ⁽²⁷⁾	Sostanze industriali	non applicabile	non applicabile	Somma delle PFOA equivalenti 0,0044 ⁽²⁸⁾	Somma delle PFOA equivalenti 0,0044 ⁽²⁸⁾	non applicabile	non applicabile	Somma delle PFOA equivalenti 0,077 ⁽²⁸⁾	X	X	X
(66)	Argento	Metalli	7440-22-4	231-131-3	0,01	0,006 (salinità 10 %) 0,17 (salinità 30 %)	0,022	valore non determinato				
(67)	Tiacloprid	Pesticidi neonicotinoidi	111988-49-9	601-147-9	0,01	0,001	0,05	0,005				

(68)	Thiamethoxam	Pesticidi neonicotinoidi	153719-23-4	428-650-4	0,04	0,004	0,77	0,077				
(69)	Triclosano	Biocidi	3380-34-5	222-182-2	0,02	0,002	0,02	0,002				
(70)	Totale delle sostanze attive nei pesticidi, compresi i metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione e di reazione ⁽²⁹⁾	Prodotti fitosanitari e biocidi			0,5 ⁽³⁰⁾	0,5 ⁽³⁰⁾						

⁽¹⁾ CAS: Chemical Abstracts Service.

⁽²⁾ Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

⁽³⁾ Questo parametro rappresenta l'SQA espresso come valore medio annuo (SQA-AA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutte le sostanze e isomeri.

⁽⁴⁾ Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.

⁽⁵⁾ Questo parametro rappresenta l'SQA espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). La dicitura "non applicabile" in questa colonna indica che i valori SQA-AA sono ritenuti proteggere dai picchi di inquinamento di breve termine, in scarichi continui, perché sono sensibilmente inferiori ai valori determinati in base alla tossicità acuta.

⁽⁶⁾ Se è indicato un SQA per il biota lo si applica al posto dell'SQA per l'acqua, fatta salva la disposizione dell'articolo 3, paragrafo 3, della presente direttiva che consente di monitorare un taxon del biota alternativo o un'altra matrice, purché l'SQA applicato fornisca un livello di protezione equivalente. Se non altrimenti indicato, l'SQA per il biota è riferito ai pesci. Per le sostanze alle voci nn. 15 (fluorantene), 28 (IPA) e 51 (bisfenolo A), l'SQA per il biota si riferisce ai crostacei e ai molluschi. Ai fini della valutazione dello stato chimico, il monitoraggio di fluorantene, IPA e bisfenolo A nei pesci non è opportuno. Per le sostanze alla voce n. 37 (diossine e composti diossina-simili), l'SQA per il biota si riferisce a pesci, crostacei e molluschi, in linea con l'allegato, sezione 5.3, del regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione*.

⁽⁷⁾ Per il gruppo di sostanze prioritarie "difenileteri bromurati" (voce n. 5), l'SQA si riferisce alla somma delle concentrazioni dei congeneri nn. 28, 47, 99, 100, 153 e 154.

⁽⁸⁾ Tetra-, penta-, esa-, epta-, otta- e decabromodifeniletere (numeri CAS 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3, 32536-52-0, 1163-19-5, rispettivamente).

⁽⁹⁾ Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori dell'SQA variano in funzione della durezza dell'acqua, classificata in cinque categorie (classe 1: <40 mg CaCO₃/l; classe 2: da 40 a <50 mg CaCO₃/l; classe 3: da 50 a <100 mg CaCO₃/l; classe 4: da 100 a <200 mg CaCO₃/l; classe 5: ≥200 mg CaCO₃/l).

⁽¹⁰⁾ Per questo gruppo di sostanze non è fornito alcun parametro indicativo. Il o i parametri indicativi devono essere definiti con il metodo analitico.

⁽¹¹⁾ Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano (CAS 50 29 3, UE 200 024 3); 1,1,1-tricloro-2-(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano (CAS 789 02 6, UE 212 332 5); 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etilene (CAS 72 55 9, UE 200 784 6); e 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano (CAS 72 54 8, UE 200 783 0).

⁽¹²⁾ Questi SQA si riferiscono alle concentrazioni biodisponibili delle sostanze.

⁽¹³⁾ L'SQA per il biota si riferisce al metilmercurio.

⁽¹⁴⁾ Nonilfenolo (CAS 25154-52-3, UE 246-672-0) compresi gli isomeri 4-nonilfenolo (CAS 104-40-5, UE 203-199-4) e 4-nonilfenolo (ramificato) (CAS 84852-15-3, UE 284-325-5).

⁽¹⁵⁾ Ottilfenolo (CAS 1806-26-4, UE 217-302-5) compreso l'isomero 4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)fenolo (CAS 140-66-9, UE 205-426-2).

- ⁽¹⁶⁾ Benzo(a)pirene (CAS 50-32-8) (RPF 1), benzo(b)fluorantene (CAS 205-99-2) (RPF 0,1), benzo(k)fluorantene (CAS 207-08-9) (RPF 0,1), benzo(g,h,i)perilene (CAS 191-24-2) (RPF 0), indeno(1,2,3-cd)pirene (CAS 193-39-5) (RPF 0,1), crisene (CAS 218-01-9) (RPF 0,01), benzo(a)antracene (CAS 56-55-3) (RPF 0,1), e dibenz(a,h)antracene (CAS 53-70-3) (RPF 1). Gli IPA antracene, fluorantene e naftalene sono elencati separatamente.
- ⁽¹⁷⁾ Per il gruppo degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (n. 28), l'SQA per il biota si riferisce alla somma delle concentrazioni di sette degli otto IPA elencati nella nota 17 espressi come benzo(a)pirene equivalenti in base alla loro cancerogenicità rispetto a quella del benzo(a)pirene, rappresentata dai valori RPF di cui alla nota 16. Non è necessario misurare il benzo(g,h,i)perilene nel biota per determinare la conformità all'SQA complessivo per il biota.
- ⁽¹⁸⁾ Tributilstagno (composti) compreso il tributilstagno-catione (CAS 36643-28-4).
- ⁽¹⁹⁾ SQA per i sedimenti.
- ⁽²⁰⁾ Le informazioni disponibili per queste sostanze non sono sufficienti per stabilire un SQA-CMA.
- ⁽²¹⁾ Questa voce raggruppa i seguenti composti:
7 dibenzo-p-diossine policlorurate (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6, UE 217-122-7), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9);
10 dibenzofurani policlorurati (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0);
12 bifenili policlorurati diossina-simili (PCB-DL): 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3',4,4',5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).
- ⁽²²⁾ Per il gruppo delle diossine e composti diossina-simili (n. 37), l'SQA per il biota si riferisce alla somma delle concentrazioni delle sostanze elencate nella nota 20 espresse come equivalenti tossici sulla base dei fattori di tossicità equivalente del 2005 dell'Organizzazione mondiale della sanità.
- ⁽²³⁾ CAS 52315-07-8 si riferisce a una miscela di isomeri di cipermetrina, alfa-cipermetrina (CAS 67375-30-8, UE 257-842-9), beta-cipermetrina (CAS 65731-84-2, UE 265-898-0), theta-cipermetrina (CAS 71691-59-1) e zeta-cipermetrina (CAS 52315-07-8, UE 257-842-9).
- ⁽²⁴⁾ Questa voce raggruppa: 1,3,5,7,9,11-esabromociclododecano (CAS 25637-99-4, UE 247-148-4), 1,2,5,6,9,10- esabromociclododecano (CAS 3194-55-6, UE 221-695-9), α -esabromociclododecano (CAS 134237-50-6), β -esabromociclododecano (CAS 134237-51-7) e γ -esabromociclododecano (CAS 134237-52-8).
- ⁽²⁵⁾ Per l'acqua dolce utilizzata per l'estrazione e la preparazione di acqua potabile.
- ⁽²⁶⁾ Per l'acqua dolce non utilizzata per l'estrazione e la preparazione di acqua potabile.
- ⁽²⁷⁾ Questa voce raggruppa i seguenti composti, elencati con il numero CAS, il numero UE e il fattore di potenza relativa (RPF, Relative Potency Factor):
acido perfluorooctanoico (PFOA) (CAS 335-67-1, UE 206-397-9) (RPF 1), acido perfluorottano solfonico (PFOS) (CAS 1763-23-1, UE 217-179-8) (RPF 2), acido perfluoroesano solfonico (PFHxS) (CAS 355-46-4, UE 206-587-1) (RPF 0,6), acido perfluorononanoico (PFNA) (CAS 375-95-1, UE 206-801-3) (RPF 10), acido perfluorobutano solfonico (PFBS) (CAS 375-73-5, UE 206-793-1) (RPF 0,001), acido perfluoroesanoico (PFHxA) (CAS 307-24-4, UE 206-196-6) (RPF 0,01), acido perfluorobutanoico (PFBA) (CAS 375-22-4, UE 206-786-3) (RPF 0,05), acido perfluoropentanoico (PFPeA) (CAS 2706-90-3, UE 220-300-7) (RPF 0,03), acido perfluoropentano solfonico (PFPeS) (CAS 2706-91-4, UE 220-301-2) (RPF 0,3005), acido perfluorodecanoico (PFDA) (CAS 335-76-2, UE 206-400-3) (RPF 7), acido perfluorododecanoico (PFDoDA o PFDoA) (CAS 307-55-1, UE 206-203-2) (RPF 3), acido perfluoroundecanoico (PFUnDA o PFUnA) (CAS 2058-94-8, UE 218-165-4) (RPF 4), acido perfluoroeptanoico (PFHpA) (CAS 375-85-9, UE 206-798-9) (RPF 0,505), acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) (CAS 72629-94-8, UE 276-745-2) (RPF 1,65), acido perfluoroeptano solfonico (PFHpS) (CAS 375-92-8, UE 206-800-8) (RPF 1,3), acido perfluorodecano solfonico (PFDS) (CAS 335-77-3, UE 206-401-9) (RPF 2), acido perfluorotetradecanoico (PFTeDA) (CAS 376-06-7, UE 206-803-4) (RPF 0,3), acido perfluoroesadecanoico (PFHxDA) (CAS 67905-19-5, UE 267-638-1) (RPF 0,02), acido perfluoroottadecanoico (PFODA) (CAS 16517-11-6, UE 240-582-5) (RPF 0,02), perfluoro di ammonio (2-metil-3-ossaesanoato) (HFPO-DA o Gen X) (CAS 62037-80-3) (RPF

0,06), acido propanoico/ammonio 2,2,3-trifluoro-3-[1,1,2,2,3,3-esafluoro-3-(trifluorometossi)propossi]propanoato (ADONA) (CAS 958445-44-8) (RPF 0,03), 2-(perfluoroetil)etanolo (6:2 FTOH) (CAS 647-42-7, UE 211-477-1) (RPF 0,02), 2-(perfluorooetil)etanolo (8:2 FTOH) (CAS 678-39-7, UE 211-648-0) (RPF 0,04) e acido 2,2-difluoro-2-[[2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-il]ossi} acetico (C6O4) (CAS 1190931-41-9) (RPF 0,06).

- (²⁸) Per il gruppo delle PFAS (n. 65) l'SQA si riferisce alla somma delle concentrazioni delle 24 PFAS elencate nella nota 27 espresse come PFOA equivalenti sulla base della loro potenza rispetto a quella del PFOA, ossia i valori RPF di cui alla nota 27.
- (²⁹) Con "pesticidi" si intendono i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i biocidi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (³⁰) Con "totale" si intende la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione e di reazione.";

(3) la parte B è così modificata:

(a) al punto 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per un determinato corpo idrico superficiale, applicare gli SQA-AA significa che, per ciascun punto di monitoraggio rappresentativo all'interno del corpo idrico, la media aritmetica delle concentrazioni misurate in diversi periodi dell'anno non supera lo standard.";

(b) al punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

Per un determinato corpo idrico superficiale, applicare gli SQA-CMA significa che la concentrazione misurata non supera lo standard in alcun punto rappresentativo di monitoraggio all'interno del corpo idrico.

ALLEGATO VI

"ALLEGATO II

STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE PER GLI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI

PARTE A: ELENCO DELLE CATEGORIE DI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI

1. Composti organoalogenati e sostanze che possano dare origine a tali composti nell'ambiente acquatico
2. Composti organofosforici
3. Composti organostannici
4. Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, aventi comprovate proprietà cancerogene o mutageniche o proprietà che possono perturbare le funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o altre funzioni endocrine nell'ambiente acquatico o attraverso di esso
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili
6. Cianuri
7. Metalli e composti
8. Arsenico e composti
9. Biocidi e prodotti fitosanitari
10. Materia in sospensione, comprese le micro/nanoplastiche
11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati)
12. Sostanze che hanno effetti negativi sul bilancio dell'ossigeno e che possono essere misurate con parametri come la BOD, COD ecc.
13. Microrganismi, geni o materiale genetico che rispecchiano la presenza di microrganismi resistenti agli agenti antimicrobici, in particolare microrganismi patogeni per l'uomo o il bestiame

PARTE B PROCEDURA PER DETERMINARE GLI STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE PER GLI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI

I metodi applicati per determinare gli SQA degli inquinanti specifici dei bacini idrografici comprendono le seguenti fasi:

- (a) identificazione dei recettori e dei comparti o delle matrici a rischio della sostanza che desta preoccupazione;
- (b) raccolta e valutazione della qualità dei dati sulle proprietà della sostanza che desta preoccupazione, compresa la sua (eco)tossicità, in particolare

sulla base di relazioni di studi di laboratorio, mesocosmo e sul campo che riguardano gli effetti sia cronici che acuti in ambienti di acqua dolce e salata;

- (c) estrapolazione di dati sulla (eco)tossicità a concentrazioni senza effetto o simili, tramite metodi deterministici o probabilistici, scelta e applicazione di fattori di valutazione appropriati per tenere conto delle incertezze e determinare gli SQA;
- (d) confronto degli SQA per diversi recettori e comparti, e scelta degli SQA critici, ossia quelli che proteggono il recettore più sensibile nel comparto o matrice più rilevante.

PARTE C: REGISTRO DEGLI STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE ARMONIZZATI PER GLI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI

[Voce] N.	Nome della sostanza	Categoria di sostanze	Numero CAS ⁽¹⁾	Numero UE ⁽²⁾	SQA-AA ⁽³⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-AA ⁽³⁾ Altre acque di superficie [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Acque superficiali interne ⁽⁴⁾ [µg/l]	SQA-CMA ⁽⁵⁾ Altre acque di superficie [µg/l]	SQA Biota ⁽⁶⁾ [µg/kg peso umido] o SQA Sedimenti se così indicato [µg/kg peso secco]	
1	Alacloro ⁽⁷⁾	Pesticidi	15972-60-8	240-110-8	0,3	0,3	0,7	0,7		
2	Tetracloruro di carbonio ⁽⁷⁾	Sostanze industriali	56-23-5	200-262-8	12	12	non applicabile	non applicabile		
3	Clorfenvinfos ⁽⁷⁾	Pesticidi	470-90-6	207-432-0	0,1	0,1	0,3	0,3		
4	Simazina ⁽⁷⁾	Pesticidi	122-34-9	204-535-2	1	1	4	4		

⁽¹⁾ CAS: Chemical Abstracts Service.

⁽²⁾ Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).

⁽³⁾ Questo parametro rappresenta l'SQA espresso come valore medio annuo (SQA-AA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutte le sostanze e isomeri.

⁽⁴⁾ Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.

⁽⁵⁾ Questo parametro rappresenta l'SQA espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). La dicitura "non applicabile" in questa colonna indica che i valori SQA-AA sono ritenuti proteggere dai picchi di inquinamento di breve termine, in scarichi continui, perché sono sensibilmente inferiori ai valori determinati in base alla tossicità acuta.

- (⁶) Se è indicato un SQA per il biota lo si applica al posto dell'SQA per l'acqua, fatta salva la disposizione dell'articolo 3, paragrafo 3, della presente direttiva che consente di monitorare un taxon del biota alternativo o un'altra matrice, purché l'SQA applicato fornisca un livello di protezione equivalente. Se non altrimenti indicato, l'SQA per il biota è riferito ai pesci.
- (⁷) Sostanza già elencata come sostanza prioritaria nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE o nell'allegato I della presente direttiva."